

	<p style="text-align: center;">ISTITUTOCOMPRESIVOPOLO 3 “P. Ingusci” Ad Indirizzo Musicale Via XX Settembre 63– 73048- NARDO’ (Lecce) COD. Mecc.: LEIC89800L C.F.91025810754 Tel. 0833/871017 E mail: LEIC89800L@istruzione.it – Pec:LEIC89800L@pec.istruzione.it Sito Web: www.comprensivonardo3.gov.it</p>	
---	---	---

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Allegato al Regolamento di Istituto

Oggetto: Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni.
Pianificazione generale dell’organizzazione della vigilanza

Visto il D.lgv 165/2001;

Visto il Testo Unico D.lgv 297/1994 art. 10;

Visto il DPR 275/1999 artt. 3, 4, 8;

Visti i CCNL 2003/226 e 2006/2009

Viste le norme civilistiche che riguardano la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori del Codice Civile artt. 2047 e 2048;

Considerata la necessità di procedere all’adozione di un Regolamento per la vigilanza degli alunni;

Acquisita la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto in data 21 giugno 2013, CON

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE delibera del consiglio di istituto del **12 / 01/ 2017**

E’ EMANATO

il presente Regolamento che stabilisce le regole di comportamento relative alle modalità di accesso ai Plessi dell’Istituto Comprensivo di Villadose e alla vigilanza sugli alunni, norme che tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere e applicare, come pure alunni e genitori. Massima diffusione del presente Regolamento deve essere data agli alunni e ai genitori.

Per la sua massima diffusione se ne dispone la pubblicizzazione mediante l’Albo on line dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola.

Il Regolamento di Vigilanza integra quanto disposto dal Regolamento di Istituto e le disposizioni in materia di sicurezza.

PREMESSA

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e Dirigente. In particolare si riporta il testo delle norme generali sulla responsabilità civile per omessa vigilanza.

Ai sensi dell’art. 2047 Codice Civile (di seguito c.c.) “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza... Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante quindi si libera solo se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cassazione, sezione III, 2

18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

Si sottolinea, comunque, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite, al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da questi commesso. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art. 2048, 1° c. e quella del precettore, art. 2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di **colpa in vigilando**, non anche dalla **colpa in educando**, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (Cassazione, sezione III, 21. 9. 2000, n. 12501).

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti, sezione III, n. 1623 del 19. 2. 1994).

Spetta al DSGA predisporre, attraverso il piano delle attività, l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando la vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche, qualora richiesto. Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni ma obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (art. 25 D.lgv 165/2001) e un'attività di custodia (art. 2043 e 2051 Codice Civile) per cui è di sua competenza attivare provvedimenti volti a far approvare un regolamento di Vigilanza dall'Organo Collegiale competente, il Consiglio di Istituto, previsto dal D.lgv 297/1994 art. 10.

Art. 1. NORME GENERALI

L'istituzione scolastica ha l'obbligo di sorvegliare e custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'istituto fino alla loro uscita. A tal fine l'istituzione organizza e disciplina gli orari di accoglienza e di permanenza degli allievi negli spazi scolastici sulla base della dotazione di organico docente e collaboratore scolastico. Nessun alunno sarà fatto entrare prima dell'orario stabilito, fatta eccezione per gli alunni che abbiano fatto richiesta di entrata anticipata. All'uscita, i minori, se non riconsegnati al genitore/tutore legale o altro delegato (vedi anche servizio scuolabus dell'Amministrazione Comunale), vanno lasciati in luogo dove normalmente non sussistono situazioni di pericolo o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità e comunque affidati alla vigilanza di personale docente o collaboratore scolastico. Solo in casi particolari, ove ricorrano le condizioni, sarà autorizzata l'uscita autonoma da scuola, secondo le procedure riportate nell'art. 10 del presente regolamento. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.

I docenti

Hanno il dovere di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per i laboratori e le palestre e al momento dell'uscita dalla scuola. Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- o gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
- o gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- o il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

I collaboratori scolastici

Nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale:

o svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo in tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo) e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente per particolari urgenze e necessità;

o ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri; o il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei. Sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, cancelli...) d'accesso. Si ricorda altresì che tutte le porte devono essere sempre rigorosamente chiuse. Nessuna via di ingresso deve risultare incustodita, se aperta;

o i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per attività inerenti il servizio;

o i collaboratori scolastici non possono rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.

Art. 2. ENTRATA

La scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni nelle aree di pertinenza della scuola o nell'edificio scolastico.

L'ingresso e l'uscita dagli alunni sono fissati in base agli orari di funzionamento di ciascuna sede. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico. I cancelli esterni (ove presenti) e/o le porte di accesso vengono aperti cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, per consentire l'entrata agli alunni. Le porte sono richiuse dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere tali per l'intero orario scolastico.

Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di **entrata anticipata** possono entrare a scuola e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto. Tale ingresso è consentito solo agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria. In casi eccezionali agli alunni della Sc. Sec. di 1° grado.

In caso di tempo particolarmente inclemente o altre particolari situazioni generali, è permesso agli alunni di accedere nell'atrio della scuola dove rimangono sotto la sorveglianza del personale preposto.

Al suono della campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula accompagnati dal docente della prima ora. Si è scelta questa modalità, diversamente da quanto previsto dal CCNL 2006/2009 in quanto ritenuta più idonea per la sicurezza degli alunni, data la conformità degli edifici scolastici. I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale. Modalità specifiche possono essere adottate in riferimento alla specificità dei singoli plessi e/o per la scuola dell'infanzia.

I docenti

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi nell'edificio scolastico cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 c. 5 CCNL 2006/2009). I docenti della prima ora, al suono della campanella, sono tenuti ad accompagnare gli alunni in aula e devono:

o fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo;

o verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo; o richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni; o riporre all'interno del registro di classe i cedolini e i certificati di giustificazione;

o registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permetterne, il giorno successivo, il controllo al collega della prima ora;

o segnalare tempestivamente alla presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

I collaboratori scolastici

Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), ai collaboratori scolastici competono, secondo il calendario orario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

- o l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti per ogni plesso/sede; o la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- o la sorveglianza degli alunni provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata rilasciata dal Dirigente Scolastico, ad eccezione della scuola Primaria di Villadose dove il servizio di prescuola è affidato a personale esterno; o la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- o la chiusura delle porte di ingresso dopo l'inizio delle lezioni;
- o l'accoglienza degli alunni ritardatari che sono poi da loro accompagnati in classe; o la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

Art. 3. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, coadiuvati dal collaboratore scolastico preposto al piano.

La presenza dei docenti dovrà sempre risultare dalla firma sull'apposito registro. L'eventuale eccezionale ritardo dovrà essere comunicato tempestivamente al plesso di appartenenza.

Qualora si fosse nella necessità di suddividere gli alunni di una classe per l'improvvisa assenza del docente in orario e non fosse possibile sostituirlo con altro personale, i gruppi di alunni, suddivisi dal docente dell'ora precedente, saranno accompagnati dal collaboratore scolastico alla classe ospitante. I nominativi degli alunni "ospiti" vanno sempre riportati nel registro della classe "ospitante".

La vigilanza sui minori diversamente abili deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dall'assistente socio sanitario e/o qualsiasi altro operatore che ne abbia la cura o dal docente della classe che, in caso di necessità dovrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

I docenti

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare fare in modo che:

- o gli studenti tengano un comportamento consono;
- o i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite;
- o le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in Dirigenza ogni responsabilità individuale;
- o non siano consumati nelle aule e laboratori panini o bevande;
- o non si fumi o si introducano e/o consumino bevande alcoliche all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato eventuali infrazioni rilevate;
- o i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni, non vengano effettuate riprese audio video.

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dal responsabile per la sicurezza (es. disposizione banchi, ingombro vie di uscita...).

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici.

Gli insegnanti devono evitare, nei casi di indisciplina, di allontanare dall'aula l'alunno indisciplinato e di farlo sostare in corridoio. In tal modo non viene garantita la vigilanza sul minore. Se necessario, si far ricorso ad altri provvedimenti disciplinari.

Si invitano inoltre i docenti a non far uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (fotocopie, reperimento di materiale...). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario. E' altresì vietato servirsi degli alunni e del personale ATA per richieste personali.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare di vigilare momentaneamente sugli alunni, per un tempo limitato e strettamente necessario, un altro docente a disposizione o un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe.

I docenti non possono, per nessuna ragione, abbandonare immotivatamente il plesso scolastico durante le ore di servizio.

I collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici non si possono rifiutare di effettuare la vigilanza se richiesta dal docente, come disposto dal profilo professionale. I collaboratori scolastici sono responsabili per i danni subiti dagli alunni a causa della loro omessa vigilanza solo se avevano precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

o per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;

o la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

Art. 4. CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI DELLA CLASSE

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.

I docenti

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile per la sorveglianza un collaboratore scolastico in servizio al piano. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

Il docente che inizia le lezioni dopo la prima ora o che ha avuto un'ora "libera", è tenuto a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.

Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico o da un collega, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Ogni insegnante è, altresì, tenuto a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora, a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla Dirigenza eventuali anomalie.

I collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- o favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- o vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- o vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e segnalare tempestivamente alla Dirigenza (o referente di plesso) eventuali emergenze.

Art. 5. INTERVALLO

L'intervallo, della durata di 15 minuti, deve svolgersi nei corridoi, negli atri o, se le condizioni atmosferiche e la sicurezza lo consentono, anche negli spazi esterni.

Al suono della campana tutti gli alunni devono uscire dalle aule; in ogni aula la porta sarà chiusa e almeno una finestra aperta, a seconda delle condizioni climatiche, per consentire un adeguato ricambio d'aria.

Gli insegnanti incaricati dell'assistenza e vigilanza durante l'intervallo (secondo un piano annuale allegato all'orario delle lezioni di cui è parte integrante) sono tenuti alla sorveglianza degli alunni, al fine di evitare responsabilità diretta in caso di incidente. Devono altresì fare in modo di avere sotto il massimo controllo i movimenti degli alunni e sorvegliare affinché essi non adottino comportamenti o giochi pericolosi per sé e per gli altri, gettino i rifiuti nei cestini e possano accedere ordinatamente ai servizi igienici. Gli alunni devono rimanere nei bagni per il tempo strettamente necessario, al fine di dare la possibilità a tutti di servirsene; gli incaricati della sorveglianza devono entrare e intervenire in caso di comportamento scorretto degli alunni. Qualora un docente, a vario titolo assente, avesse nell'orario di servizio l'assistenza durante l'intervallo, questi dovrà essere sostituito anche per tale incombenza.

I collaboratori scolastici presenti nei corridoi e negli atri e, quando necessario anche nei cortili, collaborano con gli insegnanti alla sorveglianza degli alunni e in particolare controllano il corretto uso dei servizi igienici da parte di tutti gli alunni.

I docenti

I docenti sono tenuti a:

- o sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di classi non sue, affinché tenga un comportamento irreprensibile, non violento, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non urla, non corra...;
- o far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose come corse e giochi di movimento in spazi non idonei
- o regolare un accesso ordinato ai servizi; o controllare gli studenti affinché venga loro impedito la permanenza nei bagni e nelle aule;
- o controllare che gli alunni non si allontanino dall'Istituto.

Durante l'intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco dei bambini. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza. Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti, devono rientrare nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti dell'ora di lezione successiva.

I collaboratori scolastici

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- o collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- o sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- o non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Art. 6. SPOSTAMENO TRA AULE E/O EDIFICI

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra. Tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario, qualora se ne ravvisi la necessità.

Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario.

E' richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni.

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

L'istituto non risponde di oggetti, cellulari, danaro... lasciati incustoditi dagli allievi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

I docenti

Sono tenuti a:

- o accompagnare nei trasferimenti da un'aula all'altra, gli allievi minorenni con cui faranno lezione;
- o riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- o mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi;
- o accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

I collaboratori scolastici

Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del DSGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- o il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- o i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Art. 7. MENSA E DOPOMENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola per quegli alunni che ne fanno espressa richiesta, è affidata ai docenti appositamente incaricati dal Dirigente Scolastico, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 24.7.2003 (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area A).

I docenti

Il personale docente incaricato della vigilanza (secondo il piano predisposto a inizio anno scolastico e allegato all'orario scolastico) è tenuto ad assistere al corretto svolgimento delle operazioni di distribuzione e consumo del cibo. Per tutto il tempo è necessario venga garantita la vigilanza e organizzato il tempo residuo rispetto al consumo del pasto per evitare che gli alunni mettano in atto comportamenti e giochi pericolosi.

Qualora si verifichi la necessità da parte dei genitori di sospendere occasionalmente il servizio mensa, i genitori dovranno di volta in volta chiedere per iscritto formale permesso di uscita anticipata. In caso non ci sia richiesta scritta i docenti contatteranno, ove possibile, la famiglia e, qualora i genitori non vengano reperiti, l'alunno dovrà essere trattenuto a scuola.

Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

I collaboratori scolastici

Durante la mensa scolastica i collaboratori scolastici non "sostituiscono" i docenti, ma semmai si "affiancano" ad essi. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza (in particolare nella scuola dell'infanzia) in compresenza e a supporto dei docenti.

Art. 7. VIGILANZA NELLA PALESTRA

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF . In via eccezionale l' Ufficio di Presidenza può concedere l'uso della palestra per altre attività scolastiche, ferma restando la responsabilità di coloro che ne usufruiscono per eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

Il docente consentirà l'accesso alla palestra solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa. L'accesso alla palestra è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra e di indumenti adeguati all'attività sportiva. È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di educazione fisica. L'accesso alla palestra al di fuori dell'orario di lezione è consentito allo studente solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità. È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alla stessa. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio di Presidenza.

Responsabilità dei docenti e del personale ATA

La vigilanza nella palestra è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra. Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento. Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione. Il docente in servizio segnalerà tempestivamente alla Presidenza, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva. L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio. E' compito del docente far utilizzare, durante le ore di lezione, il locale spogliatoio senza chiudere la porta d'ingresso, dato il suo malfunzionamento segnalato più volte all'Ente Comune ed in attesa di riparazione . E' altresì fatto divieto di utilizzare i bagni della palestra , anch'essi resi inagibili . Gli studenti che si recano in palestra provvisti di cellulare possono consegnarlo al docente che lo farà depositare in un contenitore destinato all'uso. La scuola non assume alcuna responsabilità relativamente ai cellulari che gli studenti non abbiano consegnato con le modalità suddette. Gli alunni, durante le lezioni di educazione fisica, non possono allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione dell'insegnante. A tutti gli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono al contesto scolastico, improntato al senso di responsabilità, all'autocontrollo e alla disciplina. E' fatto altresì obbligo allo studente di rispettare scrupolosamente le istruzioni del docente e di utilizzare correttamente attrezzature e sussidi sportivi. E' fatto divieto agli studenti, durante la lezione, di indossare anelli, collane, orologi, orecchini voluminosi e braccialetti, spille, fermagli rigidi, occhiali o qualsiasi altro oggetto che possa costituire ragione di pericolo nello svolgimento delle attività ginniche. Gli insegnanti e il personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia della palestra non rispondono della custodia di oggetti e non sono responsabili per eventuali ammanchi.

Art. 8. ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo eventuali deroghe nel caso che si rendesse necessario aumentare il numero di accompagnatori.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero di partecipanti, un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di riconoscimento.

Per ogni altra indicazione vedasi l'Appendice D del Regolamento di Istituto.

I docenti

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente Scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

I collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze

Art. 9. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI POMERIDIANE

La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari svolte a scuola, previste nel POF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni accederanno ai locali della scuola all'inizio dell'attività accolti nell'atrio dal docente, per essere accompagnati in aula. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.

I genitori sono invitati a non portare i figli a scuola per le varie riunioni scolastiche e/o incontri scuola/famiglia ma, qualora fossero costretti a farlo dovranno vigilarli personalmente e non lasciarli vagare da soli nei locali scolastici o nel cortile dell'edificio scolastico. **La scuola in questo caso non assume alcuna responsabilità di vigilanza e sorveglianza.**

Art. 10. USCITA DA SCUOLA

L'uscita da scuola avviene per classi, con la vigilanza del personale docente e collaboratore scolastico.

All'uscita da scuola al termine delle lezioni gli alunni, qualora non utilizzino lo scuolabus per il rientro, dovranno essere sempre ritirati da un genitore. I genitori impossibilitati a ritirare i figli possono delegare, in forma scritta, uno o più adulti maggiorenni ed allegheranno copia dei documenti di riconoscimento che consegneranno al referente di plesso per la scuola dell'infanzia e primaria o al coordinatore di classe per la scuola secondaria di 1° grado.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita in modo che il ritiro dell'alunno avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

La famiglia è tenuta a fornire le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini.

In caso di ritardo *protratto non oltre i 5 minuti*, fatto eccezionale e non abituale, di un genitore che non sia presente per riaccogliere il proprio figlio all'uscita, questi, nella possibilità di farlo, dovrà avvertire telefonicamente la scuola.

In assenza del genitore all'uscita, e di cui non si abbia notizia di eventuale ritardo, il docente di classe presente al termine delle lezioni affida l'alunno al collaboratore scolastico e provvede a contattare la famiglia. Il collaboratore vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. Se il genitore non è rintracciabile e/o non si presenti entro il termine dell'orario di servizio dei collaboratori scolastici, dopo aver avvisato la Dirigenza, si devono avvisare i Vigili Urbani o i Carabinieri che rintracceranno i genitori oppure prenderanno in consegna il minore.

I genitori che desiderino autorizzare i propri figli minori a tornare a casa da soli al termine dell'orario scolastico dovranno farlo in forma scritta mediante apposito modulo, nel quale forniranno le loro motivazioni, adeguatamente sostenute dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto, sollevando l'Amministrazione Scolastica da ogni responsabilità di vigilanza successiva all'uscita autonoma e al di fuori dell'area di pertinenza della scuola. Quanto sopra è valido per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, in via straordinaria per gli alunni di 4^a e 5^a primaria, autorizzabili solo dopo parere attento rispetto all'autonomia e al percorso da fare da parte dei genitori (con co-parere dei docenti). I familiari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura e provata reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.

I docenti

Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

o consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un familiare adulto, appositamente delegato dai genitori stessi e munito di documento di riconoscimento;

o **scuola primaria:** accompagnare gli alunni sino al cancello esterno dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolare e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi; organizzare un gruppo ordinato degli alunni che usufruiscono dello scuolabus per il rientro. Tali alunni saranno accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico e consegnati al personale preposto dall'Amministrazione Comunale a tale mansione che li prende in custodia durante

il viaggio;

o **scuola secondaria di 1° grado:** assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente, controllando che gli alunni che si servono dello scuolabus vi salgano e che gli altri si allontanino ed escano dal cancello ordinatamente;

o consegnare gli alunni, che non usano lo scuolabus per il rientro o non hanno l'autorizzazione per il rientro autonomo, al genitore o alle persone da questi formalmente delegate. In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli in assenza di specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico.

o sorvegliare l'alunno in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, da contattarsi anche telefonicamente. Prima del termine del servizio dei collaboratori scolastici o dopo un'ora dal termine delle lezioni, dopo aver avvisato la Dirigenza, saranno avvertiti gli organi competenti.

I collaboratori scolastici

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

o vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;

o controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal DSGA con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;
o sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, quando affidati in caso di ritardo.

Art. 11. ESPERTI ESTERNI

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" **l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.**

I genitori possono essere invitati a scuola come esperti/collaboratori ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.

Art. 12. SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella Scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82), i Docenti non saranno però impegnati in "supplenze" nelle classi scoperte, ma semplicemente a vigilare sull'incolumità dei minori.

In caso di sciopero la scuola adotterà le seguenti modalità operative:

- o 5 giorni prima di ogni azione di sciopero (o comunque non appena la scuola ne avrà ricevuto comunicazione) sarà inviato avviso circostanziato con indicazione delle modalità del servizio per il giorno dello sciopero, sulla base delle dichiarazioni preventive e volontarie dei docenti;
- o in mancanza delle comunicazioni dei docenti si comunicherà che non potrà essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni;
- o in tal caso si inviteranno i genitori ad accompagnare personalmente a scuola i figli e a verificarne l'effettivo ingresso, in quanto la scuola non è in grado di stabilire anticipatamente le analitiche modalità del servizio per ciascuna classe;
- o in tutti i casi in cui non sarà possibile comunicare anticipatamente le modalità specifiche del servizio, entreranno solo le classi i cui docenti sono presenti a scuola, alle quali sarà possibile garantire la vigilanza e la permanenza a scuola in condizioni di ragionevole sicurezza per tutta la mattinata (o per l'orario preventivamente comunicato).

Art. 13. SITUAZIONI PARTICOLARI

Al fine di prevenire disagi a carico degli utenti e garantire comunque la vigilanza dei minori affidati alla scuola anche in situazioni di criticità causate da eventi atmosferici o altro, si ribadiscono le norme di comportamento a cui il personale scolastico deve attenersi in tali circostanze.

1) Ai sensi dell'art.139, lett. e) del D.L.vo n.112/98 e dell'art.6, lett. d) della L. R. n.19/2007, la competenza a chiudere le scuole ovvero a sospendere l'attività didattica "in casi gravi ed urgenti" è del Presidente di Provincia, per le istituzioni scolastiche secondarie di II grado e del Sindaco per quelle di grado inferiore. Da quanto sopra deriva che le predette autorità, in piena autonomia organizzativa e decisionale, possono disporre (si auspica in concertazione con il Dirigente Scolastico):

- o la **totale chiusura delle scuole**, nel caso che le difficoltà previste o prevedibili siano di tale gravità da compromettere in modo assoluto la possibilità, per gli studenti e per il personale docente ed amministrativo, di raggiungere le varie sedi scolastiche anche con mezzi pubblici;
- o la **sospensione delle attività didattiche**, nel caso che le difficoltà determinino dei disagi, come ad esempio ritardi eccessivi, assenze degli alunni e/o dei docenti al punto tale da compromettere l'efficacia stessa dell'attività didattica, ma non la completa impossibilità di raggiungere la scuola.

In tal caso, il Dirigente Scolastico comunica al personale scolastico e alle famiglie degli alunni la sospensione delle attività.

2) La valutazione di procedere alla sospensione delle attività didattiche successivamente al normale avvio delle lezioni, anche con ridotto numero di alunni, è rimessa al Dirigente Scolastico, tenendo conto dell'opportunità ovvero della necessità di anticipare l'uscita degli alunni dalle scuole, in caso di paventato blocco stradale o di altre situazioni di rischio o pericolo accertate, comunque preavvertendo le famiglie nelle

forme e nei modi ritenuti più idonei. In caso di sospensione delle attività didattiche gli alunni dovranno essere vigilati dagli insegnanti in servizio e riaffidati, dagli stessi insegnanti, ad un genitore o ad una persona da lui delegata in modo formale.

3) In caso di funzionamento del servizio scolastico, si dovrà evitare in modo assoluto che alunni arrivati a scuola siano rimandati indietro o lasciati fuori dalla scuola in attesa di un'eventuale decisione di chiusura: si dovrà attivare una procedura di accoglienza al fine dello svolgimento delle lezioni o allo scopo di garantire la semplice custodia degli alunni in attesa della comunicazione di sospensione delle attività didattiche alle famiglie.

Art. 14. INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni

o **In caso di malessere o malore lieve** l'alunno viene assistito dal personale addetto al Primo Soccorso. Se tale malessere si risolve l'alunno può essere riaccompagnato in classe, in caso contrario sarà avvisata la famiglia affinché prelevi l'allievo o dia precise e opportune istruzioni.

o **In caso di incidenti o malori di una certa gravità** sarà valutata da parte del docente presente la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di allertare subito il 118.

o In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili l'alunno dovrà essere accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico.

o **Al verificarsi di un infortunio** gli insegnanti (o i collaboratori scolastici nel caso di incidenti ad alunni frequentanti l'orario anticipato) devono produrre immediatamente apposita dichiarazione dettagliata tendente a descrivere la dinamica dell'accaduto (vedasi in allegato il modulo di denuncia sinistro).

E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno, che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio

Art. 15. SORVEGLIANZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Nell'ambito dei servizi generali della scuola è prevista la custodia e la sorveglianza sui locali scolastici. Tale compito è **affidato ai collaboratori scolastici** come prevede il loro profilo contrattuale..

E' compito dei collaboratori scolastici assicurare la necessaria e adeguata sorveglianza degli ingressi degli edifici scolastici, con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre attività connesse al funzionamento della scuola in particolare durante i periodi di presenza degli alunni.

Pertanto si forniscono le seguenti istruzioni di massima:

o all'ingresso dell'edificio deve essere assicurata, durante lo svolgimento delle attività scolastiche con gli alunni, la presenza costante e continuativa di un collaboratore scolastico per controllare e regolare l'accesso degli utenti e degli estranei. Gli estranei dovranno essere invitati a presentare le proprie generalità e i motivi del loro accesso all'edificio;

o anche durante le attività, che non prevedono la presenza degli alunni (riunioni, incontri collegiali, incontri scuola/famiglia...), la porta d'ingresso dovrà rimanere chiusa o sorvegliata, se aperta.

Art. 16. TUTELA DEI MINORI

Si rappresenta l'obbligo da parte di tutti i docenti e i collaboratori scolastici di vigilare sulle condizioni di benessere psicofisico degli alunni.

In presenza di situazioni particolari difficili riconducibili a problematiche familiari è necessario che, qualora risultino vani gli sforzi della scuola nei confronti della famiglia, ci si attivi per la segnalazione ai servizi di competenza: consultorio familiare o servizio dell'età evolutiva. I docenti sono invitati in tal caso a sottoporre al Dirigente Scolastico la situazione per valutare assieme le possibili iniziative.

Un'attenzione particolare dovrà essere riservata ai casi per i quali si presumano situazioni di abbandono o devianza grave. Per queste situazioni occorre attivarsi con sollecitudine, sempre prospettando il problema alla Dirigenza.

Art. 17. NORME FINALI

La Premessa è parte integrante del presente regolamento.

Tutto il personale è tenuto a segnalare al Dirigente Scolastico e al DSGA situazioni di difformità rispetto a quanto riportato nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto ed assume carattere permanente fino a nuove disposizioni in materia.

**REGOLAMENTO RIVEDUTO ED INTEGRATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA
12/01/2017.**

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tommasa Michela Presta

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Antonio Calò